# CAMERA DEI DEPUTATI

#### XVII LEGISLATURA

Giovedì 3 luglio 2014

# BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI Bilancio, tesoro e programmazione (V) COMUNICATO

## **SEDE REFERENTE**

Giovedì 3 luglio 2014. — Presidenza del presidente <u>Francesco BOCCIA</u>. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

### La seduta comincia alle 15.20.

Disposizioni varie in materia di funzionalità di regioni ed enti locali, di lavoro, di trasporto pubblico locale, di interventi in favore di popolazioni colpite da calamità naturali, di modalità di composizione di seggi elettorali.

C. 2343 Governo e C. 2256 Zanda, approvata dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato. (Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 giugno 2014.

<u>Fabio MELILLI</u> (PD), *relatore*, segnala che, in attuazione dell'incarico conferitogli dalla Commissione nella seduta del 25 giugno 2014, ha provveduto a predisporre una proposta di testo unificato dei progetti di legge C. 2256 e C. 2343 (*vedi allegato*), sopprimendo le disposizioni già introdotte nella legislazione vigente, nonché quelle che presentano, sulla base degli elementi informativi acquisiti dalla Ragioneria generale dello Stato, profili di criticità sul piano finanziario. In relazione a tali ultime disposizioni, osserva come sarebbe stato opportuno che il Governo avesse posto in rilievo tali criticità già durante l'esame presso il Senato.

Evidenzia, nello specifico, che sono stati soppressi i seguenti articoli:

l'articolo 4 della proposta di legge C. 2256, volto a prevedere disposizioni per il pagamento dei debiti alle imprese creditrici da parte dei comuni in stato di dissesto finanziario, in quanto una disposizione di analogo contenuto è già contemplata dall'articolo 33 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'articolo 5 della proposta di legge C. 2256, volto a prevedere misure per la stabilizzazione del personale artistico delle fondazioni lirico-sinfoniche, in quanto oneroso e privo di idonea copertura finanziaria. Ricordo inoltre che il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, attualmente all'esame della Camera, ha introdotto, all'articolo 5, una specifica disciplina in materia di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, dettando un'apposita disciplina anche per il relativo personale;

l'articolo 6 dello stesso provvedimento, recante disposizioni in materia di riequilibrio del bilancio dei comuni, dovendo la norma ritenersi superflua. Il Ministero dell'interno non ha infatti applicato le sanzioni cui fa riferimento l'articolo in esame, in base a quanto previsto dall'articolo 1, commi da 12 a 14, del decreto-legge 31 ottobre 2013, n. 126, recante misure finanziarie urgenti in

favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio, i cui effetti sono fatti salvi dalla legge n. 68 del 2014, di conversione del decreto-legge n. 16 del 2014;

l'articolo 7 della proposta di legge C. 2256, recante disposizioni in materia di impignorabilità delle somme dovute alle aziende sanitarie, in quanto una disposizione di analogo tenore è già contemplata dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'articolo 11, commi da 1 a 5 e da 7 a 9, della proposta di legge C. 2256, recanti misure per la regione Sardegna, in quanto gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni soppresse non sono verificabili nell'ammontare quantificato, in assenza di relazione tecnico-finanziaria, o non sono attuabili. Inoltre, il termine del 30 giugno 2014, cui si fa riferimento al comma 1 dello stesso articolo, è oramai decorso;

l'articolo 12 della proposta di legge C. 2256, recante misure per il trasferimento di risorse alla regione Sardegna, in quanto il relativo importo risulta essere già stato trasferito alla predetta regione attraverso le procedure previste a legislazione vigente, apparendo di conseguenza l'intervento ultroneo; Pag. 76

l'articolo 14 della proposta di legge C. 2256, in quanto l'articolo 3-bis del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, già prevede una proroga biennale dei finanziamenti in questione. La Ragioneria generale dello Stato evidenzia, inoltre, che la proroga di tre anni della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia-Romagna è suscettibile di determinare la riclassificazione dell'incasso dei tributi e dei contributi nei conti nazionali, con un differimento ancora più marcato dell'effettivo onere gravante sul contribuente rispetto all'anno di competenza delle somme dovute. Al riguardo, ricordo che le regole di contabilità nazionale prevedono la registrazione per competenza solo se la cassa si realizza in un arco di tempo non eccessivamente esteso. Sulla materia, peraltro, è intervenuto anche l'articolo 1, comma 9-ter, del decreto-legge n. 74 del 2014, recante misure urgenti in favore delle popolazioni dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonché per assicurare l'operatività del Fondo per le emergenze nazionali, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 93 del 2014;

l'articolo 16 della proposta di legge C. 2256, limitatamente alla lettera *b*) del comma 1, in quanto la stessa è volta a modificare adempimenti fiscali già effettuati nell'anno in corso, con riferimento al periodo di imposta 2013;

l'articolo 17 della proposta di legge C. 2256, recante disposizioni in materia di recesso delle amministrazioni pubbliche dai contratti di locazione, in quanto una disposizione di analogo tenore è già contemplata dall'articolo 24, comma 2-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

l'articolo 18 della proposta di legge C. 2256, in materia di salvaguardia degli effetti prodotti da decreti-legge non convertiti, in quanto la norma è già contemplata dall'articolo 1, comma 2, della legge 2 maggio 2014, n. 68, di conversione del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16;

l'articolo 1 del disegno di legge C. 2343, limitatamente al comma 2, in quanto la norma, concernente detrazioni fiscali per spese relative all'acquisto di mobili ed elettrodomestici, è già contemplata dall'articolo 7, comma 2-*bis*, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per l'Expo 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80;

l'articolo 3 del disegno di legge C. 2343, recante misure in materia di infrastrutture e di trasporti, limitatamente al comma 2, in quanto la norma è già contemplata dall'articolo 17, comma 4-bis, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza

locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68.

Segnala, inoltre, che sono state oggetto di modifica talune disposizioni non più attuali o che comunque necessitano di coordinamento con la vigente normativa. In particolare, relativamente all'articolo 9 della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 5 del testo unificato), recante disposizioni per la predisposizione da parte delle regioni di piani di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, il piano triennale di cui al comma 1 è stato riferito al triennio 2015-2017, anziché a quello 2014-2016, come inizialmente previsto dal testo. Relativamente al comma 3, è stata esplicitata, su indicazione della Pag. 77Ragioneria generale dello Stato, la possibilità di destinare i risparmi derivanti dal piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa delle regioni all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa del personale dirigenziale e non dirigenziale. Quanto, infine, al comma 4, come segnalato dalla Ragioneria generale dello Stato, ritiene che andrebbe meglio chiarita, nel seguito dell'esame in sede referente, la definizione di «piani di rientro», nonché coordinate le disposizioni dello stesso comma con quelle di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 68 del 2014. Con riferimento all'articolo 10 della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 6 del testo unificato), recante disposizioni per il mantenimento nella regione Sardegna dell'installazione di manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione turistico-balneare, osserva come sia stato ulteriormente precisato che lo stesso articolo è applicabile alla sola regione Sardegna. Riguardo all'articolo 16, comma 1, lettera e), della proposta di legge C. 2256 (corrispondente all'articolo 10, comma 1, lettera e), del testo unificato), concernente la proroga per i debiti tributari derivanti da ingiunzione fiscale, osserva che, come segnalato dall'Ufficio del coordinamento legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze, andrebbe coordinato il relativo testo con quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 16 del 2014, convertito dalla legge n. 68 del 2014, che dispone la proroga esclusivamente con riferimento ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni. Rileva che tale problematica verrà approfondita nel corso dell'esame in sede referente. Quanto al comma 2 del medesimo articolo (corrispondente all'articolo 10, comma 2, del testo unificato), il termine per la stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato dalle regioni, considerato il tempo trascorso, è stato differito al 31 dicembre 2014.

Propone pertanto di adottare il testo, predisposto secondo le modalità sopra illustrate, come testo base per il seguito dell'esame e la successiva fase emendativa.

Maino MARCHI (PD), nel ricollegarsi alle considerazioni svolte in premessa dal relatore, ritiene opportuno prestare particolare attenzione a talune disposizioni, già contenute nella proposta di legge n. 2256, che risulterebbero espunte dal testo unificato del quale viene proposta l'adozione. A titolo esemplificativo, pone l'accento sull'articolo 11 del citato disegno di legge, recante misure fiscali in favore delle popolazioni della regione Sardegna, rispetto al quale ravvisa l'opportunità di acquisire elementi informativi volti a verificare con puntualità gli oneri da esso derivanti, nonché sull'articolo 14 del medesimo disegno di legge, che prevede la proroga triennale della durata del periodo di rimborso della quota capitale dei finanziamenti bancari per il pagamento dei tributi e dei contributi nelle aree del terremoto dell'Emilia-Romagna, materia già oggetto di acceso confronto, presso la Camera dei deputati, in sede di esame del disegno di legge di conversione del decretolegge n. 4 del 2014.

<u>Fabio MELILLI</u> (PD), *relatore*, si dichiara disponibile a svolgere un supplemento di istruttoria sulle questioni che appaiono tuttora non pienamente risolte, riservandosi di sottoporre alla valutazione della Commissione, già nel corso della prossima settimana, una nuova proposta di testo unificato.

<u>Francesco BOCCIA</u>, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.